Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 novembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 agosto 1960

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

GAMBINO Giacomo fu Giovanni da Torre Annunziata (Napoli), classe 1920, sottotenente fanteria complemento, 79° reggimento fanteria. — Comandante di plotone fucilieri già distintosi sotto intenso fuoco di armi automatiche e di mortai nemici, non esitava, alla testa dei suoi uomini, a portarsi avanti e riconquistare a colpi di bombe a mano nostre postazioni avanzate presidiate da nuclei nemici, che con efficaci tiri di armi automatiche ci causavano gravi perdite. — Pianoro W di Crasnorowka - Don (Russia), 14-17 dicembre 1942.

PAMPAGNIN Attilio fu Carlo da Vigonovo (Venezia), classe 1918, fante, 24° reggimento fanteria, 2ª compagnia. — Porta arma di squadra mitragliatrici leggere, in un momento particolarmente critico del combattimento, noncurante del fuoco avversario, di sua iniziativa si portò in una posizione dominante, da dove con intenso e ben aggiustato fuoco, battè e costrinse al ripiegamento un grosso reparto nemico. — Planina (Slovenia), 25 settembre 1942.

(6888)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1263.**

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.830.800.000 a parziale copertura dei disavanzi di bilancio al 30 giugno 1960 degli Enti autonomi lirici previsti dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

Art. 2.

Gli Enti indicati nel precedente articolo sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961, al netto dell'importo di cui allo stesso precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'articolo 2 e comunicheranno alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

Art. 4.

L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione è a carico dello Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.

Art. 5.

Alla spesa di lire 1.830.800.000 si provvede riducendo di pari importo il Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1264.

Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.

I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del Comune capoluogo della provincia.

Art. 2.

Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 e 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel limite delle percentuali in esso articolo previste per ciascun tipo di concorso.

Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero saranno effettuate sulla base del punteggio complessivo conseguito nei concorsi sopra indicati; in caso di punteggio conseguito in concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore.

I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa, salva l'applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge stessa.

Qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano il predetto 50 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data del bando nonchè quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Il contingente dei posti di cui al precedente comma sarà messo a concorso per ogni Provincia:

1) per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2) per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami.

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una Provincia.

Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non raggiungano il predetto 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2).

Art. 5.

La decorrenza delle nomine previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è fissata al 1° ottobre 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265.
Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di assistenza per i finanzieri », al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;

f) alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

Art. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanzieri il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonchè tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1951, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.

Art. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

Art. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1266.
Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1267.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario ed industriale femminile « Enrico Ferri » di San Benedetto Po (Mantova).

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della

Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario ed industriale femminile « Enrico Ferri » di San Benedetto Po (Mantova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 1268.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.) « Leone XIII », con sede in Milano.

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile, dell'Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.) « Leone XIII », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1269.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola, in frazione Valle San Silvestro del comune di Dobbiaco (Bolzano).

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 16 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola, in frazione Valle San Silvestro del comune di Dobbiaco (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1270.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Gisella e Gaetano Recanatesi », con sede nel comune di Osimo (Ancona).

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Gisella e Gaetano Recanatesi », con sede nel comune di Osimo (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 17. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1107 « Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 ottobre 1960, alla pagina 2, articolo unico, secondo comma, seconda e terza riga, ove è detto « ... dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria. » leggasi « ... dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini. ».

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1960.

Norme per la concessione del rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione sulle giacenze di benzina e di oli da gas previsto dall'art. 1-bis aggiunto al decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, con l'articolo unico della legge 13 luglio 1960, n. 661.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1950, registro n. 43 Presidenza, foglio n. 46, che reca le norme per la concessione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661; recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante, il rimborso previsto dal primo e secondo comma dell'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, con l'articolo unico della legge 13 luglio 1960, n. 661, gli esercenti delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica, per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, debbono presentare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, istanza in triplice copia, di cui una in carta legale.

L'istanza può riguardare anche più stazioni di servizio od apparecchi di distribuzione automatica purchè gestiti dallo stesso esercente ed ubicati nella circoscrizione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui essa è diretta.

Detta istanza deve contenere:

a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente;

b) le località dove si trovano gli impianti nonchè gli estremi delle licenze fiscali di cui l'esercente è in possesso per la gestione dei singoli impianti;

c) la quantità, espressa in volume ed in peso, della benzina normale e super nonchè degli oli da gas da usare direttamente come combustibili esistente alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso ogni impianto. Il peso è determinato sulla base della densità media di 0,725 per la benzina normale, di 0,735 per quella super e di 0,835 per gli oli da gas;

d) la quantità, espressa in volume ed in peso, degli anzidetti prodotti, introdotti nei singoli impianti dalle ore zero alle ore 24 del 21 maggio 1960;

e) la raffineria od il deposito doganale dal quale il richiedente intende estrarre la benzina in esenzione da imposta.

Il richiedente ha facoltà di delegare per il prelevamento della benzina altra ditta esercente l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi.

I tre esemplari dell'istanza dovranno portare l'assenso alla fornitura del prodotto dell'esercente la raffineria od il deposito doganale e, nel caso di delega ad altra ditta, anche la dichiarazione di accettazione di quest'ultima dell'incarico di eseguire il prelèvamento.

Art. 2.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, accertata la regolarità dei dati indicati nell'istanza, determina l'ammontare dell'imposta di fabbricazione da rimborsare nella misura di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di oli da gas, da usare direttamente come combustibili, commisurandolo, per ogni stazione di servizio od apparecchio di distribuzione automatica, alla differenza tra le quantità dei singoli prodotti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 1, purchè non si tratti di un quantitativo inferiore a quintali 5 di benzina o di gasolio per ciascun impianto.

Lo stesso Ufficio determina altresì il quantitativo di benzina da estrarre in esenzione da imposta di fabbricazione per un ammontare di imposta pari alla somma complessiva da rimborsare e ne consente il prelevamento dalla raffineria o dal deposito doganale indicato dal richiedente mediante autorizzazione apposta sull'originale e sulle copie dell'istanza debitamente sottoscritta dall'ingegnere capo. L'originale è rimesso all'Ufficio finanziario presso la raffineria od il deposito doganale dal quale dovrà estrarsi la benzina mentre una copia è consegnata al richiedente ovvero al titolare o ad un legale rappresentante della ditta delegata al prelevamento, e l'altra copia è trattenuta dall'Ufficio.

Art. 3.

L'estrazione della benzina si effettua verso presentazione della copia dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente all'Ufficio finanziario presso la raffineria o il deposito doganale che deve effettuarne la fornitura. L'Ufficio finanziario ritira la copia dell'autorizzazione e vi annota la quantità di benzina estratta facendovi apporre dichiarazione di ricevuta dal richiedente ovvero dal titolare o dal legale rappresentante della ditta delegata.

La copia dell'autorizzazione è unita all'esemplare in bollo in possesso dell'Ufficio per essere allegata ai registri contabili a giustificazione dell'omessa riscossione del tributo.

Art. 4.

Il rimborso di cui al terzo comma dell'art. 1-*bis* inserito nel decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, con l'articolo unico della legge 13 luglio 1960, n. 661, viene effettuato mediante autorizzazione ad estrarre da raffinerie o da depositi doganali, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale o super per un ammontare della stessa imposta pari all'importo complessivo degli oneri fiscali da rimborsare. Tali oneri sono calcolati in ragione di lire 2080 per quintale a titolo di imposta di fabbricazione e di lire 160,16 per quintale a titolo di imposta generale sull'entrata.

L'anzidetta autorizzazione è accordata, a ciascuna Azienda, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle comunicazioni fatte dal Ministero dell'industria e del commercio relative ai quantitativi di benzina normale e super erogati con gli speciali buoni a turisti stranieri fino al 21 maggio 1960 e non ancora reintegrati a tale data.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1960
Registro n. 68 *Finanze, foglio n.* 304. — BENNATI

(7011)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 36 strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 20 settembre 1958, n. 6015, del Consiglio provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato sul Foglio annunzi legali della Prefettura di Reggio Emilia in data 5 dicembre 1958, n. 23;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 7 marzo 1959, n. 1313, del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia nella seduta del 13 maggio 1959;

Visto il voto in data 30 settembre 1959, n. 1799, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b* indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Baiso-Roteglia: da Baiso, lungo la Strada provinciale Pratissolo - Felina, alla strada del Passo delle Radici a valle del Ponte sul Rio Lucenta.
2. Reggio-Cavriago-Montecchio-Ponte Enza: da Reggio Emilia per Cavriago, Barco e Montecchio al confine con la provincia di Parma.
3. Gavassa-San Martino in Rio: dalla Strada provinciale Reggio - Correggio alla Lumaca a San Martino in Rio.
4. Campagnola-Rio Saliceto: dalla Strada provinciale « Reggio - Novellara - Rolo », in Campagnola, all'innesto con la « Rio Saliceto - Carpi » in Rio Saliceto.
5. Casina-Marola-Ca' del Merlo: dalla Strada statale n. 63 in Casina per Migliara, Marola, alla stessa Strada statale in località Ca' del Merlo.
6. Ponte Rossendola-Ospitaletto-Pianella: dalla strada del Valico di Praderena in destra del Ponte Rossendola, per Ospitaletto, alla stessa strada in località Pianella.
7. Case Poggioli-Ponte Secchia: da Case Poggioli al confine con la provincia di Modena.
8. Busana-Innesto sud con la Strada statale: dalla strada provinciale del Passo di Praderena, in Busana, alla Strada statale n. 63 del Valico del Cerreto.
9. Guastalla-Ponte in Chiatte sul Po: dalla Strada statale n. 62 del Valico della Cisa presso Guastalla al confine con la provincia di Mantova.
10. Carpineti-Cigarello-Casa Giroldi: dalla Strada provinciale del passo di Praderena in Carpineti, per Cigarello e Pantano, alla Strada statale n. 63 del Valico di Cerreto.
11. Albinea-Pratissolo: dalla località « Botteghe di Albinea », per Pratissolo, alla Strada provinciale « Pratissolo - Felina ».
12. Sant'Ilario-Gattatico-Sorbolo: dalla Strada statale n. 9, via Emilia, in Sant'Ilario, per Gattatico, alla strada « Poviglio - Sorbolo » nei pressi dell'innesto con lo Strada statale n. 62 del Valico della Cisa.
13. Taneto-Campegine-Castelnuovo Sotto e diramazione al Gualtirolo: dall'innesto con la Strada statale n. 9 Emilia presso Sant'Ilario, per Campegine e Castelnuovo Sotto, con diramazione al Ponte sul Cavo Cava al Gualtirolo lungo la strada provinciale « Cadelbosco Sopra - Brescello ».
14. Castelnuovo Sotto-Cadelbosco Sotto-Bagnolo in Piano: dalla Strada provinciale « Cadelbosco Sopra - Brescello » in Castelnuovo Sotto attraverso la Strada statale n. 63 del Valico di Cerreto, per Villa Argine, con termine all'innesto con la Strada provinciale « Reggio - Novellara - Rolo », in Bagnolo in Piano.
15. Brescello-Ponte Enza: dalla Strada statale n. 62 della Cisa presso Brescello al Ponte Enza, in confine con la provincia di Parma.
16. Novellara-Guastalla: dalla Strada provinciale « Reggio - Novellara », per San Bernardino, San Rocco e San Giacomo alla Strada statale n. 62, della Cisa presso Guastalla.
17. Reggiolo-Villanova - confine provincia di Mantova: dalla Strada provinciale « Tagliata - Reggiolo » in Reggiolo, per Villanova, alle Tullie al confine con la provincia di Mantova.
18. Reggiolo-Rolo: dalla strada « Reggiolo - confine provincia Mantova » all'innesto con la provinciale « Novellara - Fabbrico - Rolo » nell'abitato di Rolo.
19. Fabbrico-Bettolino: dalla Strada provinciale « Novellara - Rolo » in Fabbrico, alla Strada provinciale « Novellara - Reggiolo » al Bettolino.
20. Rolo-Rio Saliceto: dalla Strada provinciale « Novellara - Rolo », in località Campogrande, alla strada « Campagnola - confine Modena » in Rio Saliceto.
21. Bagnolo-Correggio: dalla Strada provinciale « Reggio Novellara » in Bagnolo, per Fosdondo, alla Strada provinciale « Reggio - Correggio ».
22. Correggio-San Lodovico-Campagnola - con diramazione rio Saliceto: dalla Strada provinciale « Reggio - Correggio - confine Modena », per San Lodovico, alla strada provinciale « Novellara - Rolo », in Campagnola.
23. Correggio-San Martino in Rio - confine provincia di Modena: dalla « Reggio-Correggio » per San Martino in Rio al confine con la provincia di Modena.
24. Rubiera-San Faustino - San Martino in Rio: dalla Strada statale n. 9 (via Emilia), in Rubiera, per San Faustino, alla strada « Correggio - San Martino in Rio - confine provincia di Modena » presso San Martino in Rio.
25. Rubiera-Salvaterra - Sant'Antonino: dalla Strada statale n. 9 via Emilia a Rubiera, per Salvaterra, a Sant'Antonino sulla Strada provinciale « Reggio - Scandiano - Veggia ».
26. Bagno-Arceto-Scandiano: dalla Strada statale n. 9 in via Emilia in Bagno, per Arceto, alla provinciale « Reggio - Scandiano Veggia » in Scandiano.
27. Montecchio-Bibbiano-Quattro Castella: dalla Strada provinciale di Serie n. 161 in Pozzoferrato di Montecchio, per Bibbiano, a Quattro Castella.
28. Ciano-Rossena-Vercallo-Stella: dalla strada provinciale di Serie n. 161 di Val d'Enza in Ciano, per Rossena e Vercallo, alla strada provinciale « Braglie Torre - Casina » in località Stella.
29. Gattatico-Praticello-Olmo-Nocetolo: da Gattatico, per Praticello e Olmo a Nocetolo sulla strada « Poviglio - Montecchio ».
30. Svolta-Ponte Cavola: dalla Strada provinciale « Cerredolo - Toano - Quara » alla Svolta, per Oca, alla strada provinciale di Serie n. 223 di Val di Secchia presso Cavola.
31. Val di Lonza: dalla strada provinciale di Serie n. 161 di Val d'Enza in comune di Vetto, per Gottano e Gazzolo, alla strada provinciale « Sparavalle - Ramiseto » in Ramiseto.
32. Passo del Cerreto-Lago del Cerreto: dal Valico della Strada statale n. 63 del Cerreto al Lago omonimo.
33. Villa Minozzo-Sologno-Primaore: dalla strada provinciae del Passo delle Forbici in Villa, per Minozzo, Sologno e Cerrè Sologno a Primaore.
34. Santa Lucia delle Fonti: dalla Strada statale n. 63 del Valico di Cerreto, nei pressi di Cervarezza, a Santa Lucia delle Fonti.
35. Ramiseto-Costa di Montedello: dalla Strada provinciale « Sparavalle - Ramiseto », in Ramiseto, alla strada provinciale di Serie n. 161 di Val d'Enza, alla Costa di Montedello.
36. Tufo-Gazzano-Ponte sul Dolo: dalla strada provinciale del passo delle Forbici in località Tufo, per Gazzano, al confine con la provincia di Modena.

(6829)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 53 strade in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Milano ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 15 settembre 1958, n. 17430, del Consiglio provinciale di Milano, con la quale è stato approvato detto piano;

Ritenuto che di detta delibera è stata data notizia mediante pubblicazione sul Foglio annunzi legali della prefettura di Milano in data 4 ottobre 1958, n. 29;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 2 marzo 1959, n. 1788, del Consiglio provinciale di Milano sulle opposizioni;

Vista la delibera della Giunta provinciale amministrativa di Milano in data 29 settembre 1959, n. 10200 sulle opposizioni;

Visto il voto 13 ottobre 1959, n. 2064, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b* che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI MILANO

Elenco delle strade provincializzate

1. Rho-Saronno: Rho (via Stelvio) Lainate - Confine provincia di Varese verso Origgio.

2. Antica di Cassano: Milano (via Folli) Pioltello - Pozzuolo Martesana - Trecella - Innesto Strada « Truccazzano - Trezzo d'Adda » in località Cascina Carbona (Cassano d'Adda).

3. Truccazzano-Trezzo d'Adda: dall'innesto con la strada « Rivoltana » in Truccazzano per Albignano all'innesto con la strada « Cassano d'Adda - Stazione ferroviaria di Cassano » presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Cassano e dall'innesto con la Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in Cassano per Groppello all'innesto con la strada « Monza-Trezzo » in Trezzo d'Adda.

4. Badile-Lacchiarella: innesto Strada statale n. 35 « Dei Giovi » a Badile di Zibido - Mentirate - Lacchiarella.

5. Lodi-Ospedaletto: innesto Strada statale n. 9 « Via Emilia » a San Bernardo di Lodi - San Martino in Strada - Ossago - Livraga - innesto Strada statale n. 234 « Codognese » presso Ospedaletto Lodigiano (località « il Cristo »).

6. Codogno-Cavacurta: innesto circonvallaione di Codogno - innesto strada « Castiglione-Castelnuovo » presso Cavacurta.

7. Busto Garolfo-Lainate: innesto strada « Magenta - Dairago » in Busto Garolfo - Parabiago - Nerviano - Lainate - innesto Strada statale n. 233 « Varesina » in località Ca' Storta.

8. Paina-Verano Brianza: innesto strada « Vallassina » in Paina di Giussano - innesto strada « Monza-Carate » in Verano Brianza.

9. Baggio-Castelletto: confine comune di Milano presso Baggio-Cusago - Cisliano - Albairate - innesto strada Vigevanese a Castelletto (Abbiategrasso).

10. Lodi-Salerano: passaggio a livello linea ferroviaria « Milano - Piacenza » in Lodi - Lodivecchio - Salerano al Lambro - innesto strada « Melegnano - Sant'Angelo ».

11. Codogno-Meleti: innesto circonvallazione di Codogno - San Fiorano - Corno Giovine - Caselle Landi - innesto strada « Castiglione - Castelnuovo Bocca d'Adda.

12. Seregno-Cogliate: Seregno (piazzale del Santuario) - Meda - Barlassina - Cogliate - confine provincia di Como verso Rovello Porro.

13. Garbagnate-Nova Milanese: innesto Strada statale n. 233 « Varesina » in località Cà Storta - Garbagnate - Senago - Palazzolo - innesto strada « Vallassina » in Nova Milanese.

14. Pobbiano-Cavenago: innesto strada « Rivoltana » presso Pobbiano (Cascina Vismara) - Pobbiano di Rodano - Limito - Pioltello - Cernusco sul Naviglio - Carugate - Agrate - Omate - innesto strada « Gessate - Bellusco » in Cavenago.

15. Rozzano-Pieve Emanuele: innesto Strada statale n. 35 « dei Giovi » presso Rozzano - Basiglio - innesto strada « Vigentina » a Pieve Emanuele.

16. Sant'Angelo-Valera Fratta: innesto strada « Melegnano - Sant'Angelo » - Sant'Angelo Lodigiano - Valera Fratta.

17. Graffignana-Livraga: innesto strada « Graffignana » - Graffignana - Borghetto Lodigiano - innesto strada « Lodi - Ospedaletto » a Livraga.

18. Ospedaletto-Codogno: innesto strada « Codognese » presso Ospedaletto - Senna Lodigiana - Mirabello - Somaglia - innesto circonvallazione di Codogno.

19. Magenta-Dairago: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Magenta - Ossona - Casorezzo - Busto Garolfo - Dairago - confine con la provincia di Varese verso Borsano.

20. San Pietro all'Olmo-Rho: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a San Pietro all'Olmo - Cornaredo - Rho (Torrente Bozzente).

21. Seregno-Ceriano Laghetto e diramazione per Seveso: dall'innesto con la strada « Vallassina » in Seregno per Cesano Maderno - Ceriano Laghetto - al confine con la provincia di Varese verso Saronno nei pressi di Saronno e diramazione dell'innesto tronco principale in località Cascina Savina all'innesto con la Strada statale n. 35 « dei Giovi » in Seveso.

22. Arcore-Seregno: innesto Strada statale n. 36 « dello Spluga », in Arcore, Peregallo - Gerno - Triuggio - Albiate - innesto strada « Nuova Vallassina » nei pressi di Seregno (Cascina San Salvatore).

23. Pandina con diramazione per Vizzolo Predabissi: dall'innesto con la strada « della Cerca » presso Melegnano, per Mulazzano, all'innesto con la strada « San Grato-Zelo Buon Persico » presso Villa Pompeiana e diramazione per Vizzolo Predabissi.

24. Trezzano-Zibido e diramazione per Binasco: dall'innesto con la strada « Vigevanese » a Trezzano per San Pietro, Zibido San Giacomo, all'innesto con la Strada statale n. 35 « dei Giovi » a Moirago e diramazione dall'innesto ramo principale, in Zibido, all'innesto con la Strada statale n. 35 « dei Giovi » a Binasco.

25. Borgo San Giovanni-Tavazzano: innesto Strada statale n. 235 « di Orzinuovi » in località Case nuove, Borgo San Giovanni, Lodivecchio, innesto Strada statale n. 9 « Via Emilia » a Tavazzano.

26. Brembio-Somaglia: innesto strada « Lodi - Ospedaletto » presso Ca del Parto, Brembio, Zorlesco, San Martino Pizzolano, innesto strada « Ospedaletto - Codogno » presso Somaglia.

27. Casalpusterlengo-Somaglia: innesto Strada statale numero 234 « Codognese », a Casalpusterlengo, innesto strada « Ospedaletto - Codogno » presso Somaglia.

28. Secugnago-Turano: innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » a Secugnago, innesto strada « Antica Cremonese », a Turano Lodigiano.

29. Colombina-Vinzaschina: innesto strada « Antica Cremonese » presso Cascina Colombina, Bertonico, innesto strada « Fombio - Codogno - Boccaserio » presso Cascina Vinzaschina.

30. San Fiorano-San Rocco: innesto strada « Codogno - Meleti » in San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto, innesto Strada statale n. 9 « via Emilia ».

31. Corbetta-Villapia: Corbetta (piazza Beretta) - Arluno - innesto Strada « Inveruno-Nerviano » in località Villapia.

32. Carate-Veduggio - confine: innesto strada « Monza - Carate », nei pressi della Chiesa di San Bernardo in Carate, Briosco - Capriano - Veduggio - confine provincia di Como verso Nibionno.

33. Sordio-Bettola di Peschiera: innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » - Sordio - Casalmaiocco - Dresano - Balbiano - Colturano - Mediglia - Triginto - Robbiano - Innesto strada « Paullese » presso Bettola di Peschiera.

34. Mirazzano-Vimodrone: innesto strada « Paullese » nei pressi di Mirazzano (Peschiera Borromeo) - Mirazzano - Longhignana - Tregarezzo - Segrete - Rovagnasco - Vimodrone - Innesto strada « Sesto-Bornago » nei pressi di Cologno Monzese.

35. Gaggiano-San Pietro all'Olmo: innesto strada Alzaia in Gaggiano - Cusago - innesto Strada statale n. 11 « Padana-Superiore » a San Pietro all'Olmo.

36. Locate-San Giuliano: innesto strada « Vigentina » in località Dosso di Locate Triulzi - Locate Triulzi - Viboldone - Innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » a San Giuliano.

37. Secugnago-Livraga: innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » a Secugnago - Brembio - innesto strada « Lodi - Ospedaletto » a Livraga.

38. Via Emilia-Cavenago: innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » Caviaga - Cavenago d'Adda - Ponte (in barche) sull'Adda.

39. Inveruno-Nerviano: innesto strada « di Turbigo » presso Inveruno - Casorezzo - Innesto strada « Busto Garolfo - Lainate, - in Nerviano.

40. Lazzate-Meda e diramazione per Mariano: dal confine con la provincia di Como verso Rovellasca per Lazzate, Lentate, all'innesto strada con la « Seregno - Cogliate » in Meda e diramazione dall'innesto tronco principale presso Lentate al confine con la provincia di Como verso Mariano.

41. Gessate-Bellusco: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore », in Villa Fornaci, Gessate - Cambiago - Cavenago - Ornago - innesto strada « Monza - Trezzo » in Bellusco.

42. Bellusco-Gerno: innesto strada « Monza - Trezzo », in Bellusco, Sulbiate Inferiore - Aicurzio - Bernareggio - Carnate - Usmate - Velate - Camparada - Lesmo - innesto strada « Arcore - Seregno », in Gerno, (Lesmo).

43. Villa Fornaci-Trezzo: innesto strada « Villa Fornaci - Vaprio « presso Villa Fornaci - Masate - Basiano - Trezzano Rosa - Grezzago - innesto strada « Monza-Trezzo » in Trezzo d'Adda.

44. Muzza-San Martino - via Emilia: innesto Strada statale n. 235 « di Orzinuovi » a Muzza Sant'Angelo - San Martino in Strada - innesto Strada statale n. 9 « via Emilia ».

45. Terranuova-Bertonico: innesto strada « Casalpusterlengo - Castiglione », a Terranuova, Bertonico.

46. Maleo-Corno Giovine: innesto strada « Castiglione-Castelnuovo », a Maleo, innesto strada « Cologno - Meleti » a Corno Giovine.

47. Buscate-Cerro Maggiore: Buscate - Arconate - Busto Garolfo - Canegrate - San Vittore Olona - Cerro Maggiore - Confine provincia di Varese verso Uboldo.

48. Baranzate-Sesto San Giovanni e diramazione per Milano: dall'innesto con la Strada statale n. 233 « Varesina » in Baranzate, per Novate Milanese, Brusuglio, Bresso, all'innesto con la strada « Villa di Monza » presso Sesto San Giovanni (Cascina Torretta) e diramazione da Novate a Milano.

49. Zelo Buon Persico-Truccazzano: innesto strada « Paullese », in Zelo Buon Persico, Mairano, Comazzo, Cornegliano Bertorio, innesto strada « Rivoltana », Ponte sulla Muzza presso Truccazzano.

50. Brugherio-Carugate: innesto strada « Monza-Cernusco », in Brugherio, innesto strada « Pobbiano - Cavenago » in Carugate.

51. Brugherio-Sesto San Giovanni: innesto strada « Monza-Cernusco », in Brugherio, Moncucco - San Maurizio al Lambro - Sesto San Giovanni (viale Italia).

52. Moriano di Vimercate-Burago-Caponago-Pessano: innesto strada « Monza-Trezzo », in Moriano di Vimercate, Burago - Omate - innesto strada « Monza-Melzo », ponte sul Canale Villoresi, presso Pessano.

53. Legnano-Parabiago: Legnano (località « Dio ti vede ») - Canegrate - Parabiago.

(6828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaro, Andali, Arena, Badolato, Belcastro, Belvedere Spinello, Briatico, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Cirò Superiore, Cirò Marino, Confluenti, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Dasà, Decollatura, Dinami, Falerna, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Gagliato, Gerocarne, Gimigliano, Isola di Capo Rizzuto, Gizzeria, Guardavalle, Limbadi, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Monterosso, Motta Santa Lucia, Nicastro, Nicotera, Nocera Terinese, Pallagorio, Petilia Policastro, Petrizzi, Pizzoni, Polia, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, San Mango d'Aquino, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Sant'Eufemia Lamezia, Santa Severina, Scandale, Sorianello, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Strongoli, Tiriolo, Umbriatico, Vazzano, Zambrone.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6915)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Africo, Agnano Calabro, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, Sarno, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Sant'Agata del Bianco, San Giovanni di Gerace, Sant'Ilario dello Jonio, San Lorenzo, San Luca, Rizziconi, Rosarno.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6869)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi dell'8 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	620,61	620,6025	620,60	620,62	620,60
$ Can.	636,37	636,20	636 —	636,30	636,20	636,37	636,25	636,50	636,35	636,50
Fr. Sv.	144,08	144,11	144,10	144,10	144,05	144,09	144,09	144,10	144,08	144,12
Kr. D.	90,20	90,20	90,22	90,215	90,30	90,21	90,19	90,21	90,21	90,21
Kr. N.	87,20	87,18	87,20	87,20	87,18	87,18	87,185	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	120,36	120,35	120,35	120,34	120,25	120,35	120,33	120,35	120,36	120,36
Fol.	164,53	164,52	164,52	164,53	164,50	164,52	164,51	164,52	164,52	164,52
Fr. B.	12,50	12,495	12,50	12,49125	12,4925	12,51	12,48625	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,58	126,63	126,58	126,50	126,66	126,555	126,66	126,66	126,66
Lst.	1747,17	1747,10	1747,05	1747,325	1747 —	1747,19	1747,225	1747,40	1747,22	1747,10
Dm. occ.	148,80	148,80	148,79	148,805	148,78	148,80	148,795	148,80	148,81	148,80
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,8875	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli dell'8 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,075
Id. 3,50 % 1902	75,10
Id. 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % 1936	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	636,275
1 Franco svizzero	144,095
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	164,52
1 Franco belga	12,489
1 Franco nuovo (N.F.)	126,567
1 Lira sterlina	1747,275
1 Marco germanico	148,80
1 Scellino austriaco	23,889

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa e Scerni

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1960, n. 17344/4444, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Corradino, nato a Casalanguida il 13 dicembre 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 16.405 riportate in catasto alle particelle numeri 12/*g*, 12/1/12, 74/*h*, 93 parte, 16, 93 parte, 74/*i*, 19 parte, 74/*m*, 250/1/5 del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa ed alle particelle numeri 243 parte, 243 parte, 357/*g*, 250/*b* e 250/1/4, del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 948, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 880, 881, 882 e 922.

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1960, n. 17345/4443, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Francesco Pasquale, nato in Atessa il 5 maggio 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 9305 riportate in catasto alle particelle numeri 30 e 32 parte del foglio di mappa n. 61, alla particella n. 82/*b* del foglio di mappa n. 54 del comune di Atessa ed alle particelle numeri 237 parte e 357/*d*, del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 865, 866, 864, 874 e 875.

(7020)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25262/4010, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giancristofaro Sebastiano, nato il 6 settembre 1920 in Lanciano, e D'Orazio Nicoletta, nata l'8 luglio 1920 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 735, riportate in catasto alle particelle numeri 187/*a g* e 187/*a h* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 89 e 90.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25259/4013, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cinalli Ambrogio, nato il 14 agosto 1915 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 565 riportate in catasto alle particelle numeri 111/*a e* e 83 parte, del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 518 e 517.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25258/4014, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Nicola, nato in Atessa il 22 luglio 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 5923 riportate in catasto alle particelle numeri 111/*a o* e 186 parte del foglio di mappa n. 21 ed alle particelle numeri 173 parte, 163/*p* e 190, del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 534, 533, 475, 476 e 477.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25257/4015, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Antonietta nata in Atessa il 15 marzo 1888, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1795, riportate in catasto alle particelle numeri 163/*q* e 174 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 479 e 478.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25255/4017, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Armando, nato in Scerni il 3 maggio 1923, delle zone demaniali dacenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 2930, riportate in catasto alle particelle numeri 12/*i* 12/1/4 e 43 parte, del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 951 e 950.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25253/4019, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Onofrio Maria-Domenica, nata in Atessa il 14 agosto 1928, e D'Onofrio Filippo, nato in Atessa il 20 gennaio 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 10.550, riportate in catasto alle particelle numeri 96/*a*, 7 parte e 8 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 643 e 642.

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1960, n. 17356/4432, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rancitelli Umberto, nato in Atessa il 23 novembre 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 2085 riportate in catasto alle particelle numeri 180/*bg*, 171 parte e 180/*h* del foglio di mappa n. 17 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 369, 377 e 372.

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1960, n. 17355/4433, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 26 novembre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 16.005 riportate in catasto alle particelle numeri 74/*b* e 75/*e* del foglio di mappa n. 43 ed alle particelle numeri 193/*b*, 193/*f*, 193/*l* e 93/*t* del foglio di mappa n. 35 ed alle particelle numeri 26 parte, 212 parte e 93 parte del foglio di mappa n. 51 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 750, 755, 756, 763, 764, 771, 782 e 783.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1960, n. 25260/4012, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1796, la sclassificazione, per alienazione a Di Fonzo Carolina, nata in Atessa il 25 luglio 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 3168, riportate in catasto alle particelle numeri 12/*b*, 12/1/7, 2/*r*, 74/*a* e 31 parte del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 943 e 942.

(7019)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1945 R/Gab., con cui al sig. Pföstl Antonio, nato a Merano il 17 gennaio 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Forti;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 giugno 1960 dal predetto e dai di lui figli Carlo ed Anna in atto residenti a Hohenems Vorarlberg;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1945 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del De Forti Antonio, nato a Merano il 17 gennaio 1899, della moglie Tappeiner Teresa, nata a Merano il 27 marzo 1906 e dei di lui figli Anna e Carlo, nati a Gargazzone il 20 dicembre 1931 e 3 aprile 1933, residenti a Hohenems-Vorarlberg, viene ripristinato nella forma tedesca di Pföstl.

Il Console generale d'Italia di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 ottobre 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(6800)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 907 R/Gab., con cui al signor Castlunger Lodovico nato a Marebbe il 16 settembre 1912 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 luglio 1960, dalla signora Costalunga Rosina, nata Graffonara, vedova del predetto in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, numero 907 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Costalunga Rosina nata Graffonara, nata a Marebbe il 16 gennaio 1915 e dei di lei figli Costalunga Luigi ed Isidoro nati rispettivamente l'11 marzo 1940 e 5 marzo 1941 a Marebbe ed ed ivi residenti viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 ottobre 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(6927)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 settembre 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Modena, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 3 settembre 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Modena.

2. — Accordo 1° agosto 1958 relativo agli stipendi degli impiegati e tecnici agricoli della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° ottobre 1960) il Bollettino n. 29 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959, per i boari e salariati di campagna della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

(6983)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 ottobre 1960) il Bollettino n. 116 degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo aggiuntivo nazionale 21 febbraio 1958 per la retribuzione dei segretari direttori ospedalieri.

2. — Accordo nazionale 12 giugno 1956 per la retribuzione dei segretari-direttori e direttori sanitari ospedalieri.

Il Ministro: SULLO

(6987)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Siracusa, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo del 26 febbraio 1959 costitutivo della Cassa edile siracusana di mutualità e assistenza da valere per le imprese e i lavoratori Edili e Affini della provincia di Siracusa.

Il Ministro: SULLO

(6991)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 ottobre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo stipulato l'8 maggio 1951 per l'assistenza sanitaria e farmaceutica ai lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

Il Ministro: SULLO

(6996)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 ottobre 1960) il Bollettino n. 111 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027.

1. — Contratto collettivo interregionale di lavoro 13 agosto 1953 per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952 da valere per il territorio delle provincie di Belluno, Gorizia-Monfalcone, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il Ministro: SULLO

(6997)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 ottobre 1960) il Bollettino n. 112 degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose).

2. — Protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore petrolifero 29 maggio 1958, per l'indennità di presenza (per le aziende aschimici) ai dipendenti aventi la qualifica di operai.

3. — Accordo 29 maggio 1958 che stabilisce i minimi di retribuzione valevoli per gli operai, intermedi ed impiegati addetti all'industria di ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione o distribuzione di prodotti petroliferi.

4. — Accordo 29 maggio 1958 per l'applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958 per gli addetti alla industria di ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione o distribuzione di prodotti petroliferi.

5. — Accordo 29 maggio 1958 per la disciplina dell'indennità di licenziamento agli operai in deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per il settore petrolifero.

Il Ministro: SULLO

(6998)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 settembre 1958 integrativo ai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

(6993)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua publicazione (24 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Piacenza, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 11 gennaio 1952 da valere per i lavoratori barbieri e parrucchieri della provincia di Piacenza.

2. — Accordo economico 16 dicembre 1955 da valere per i lavoratori barbieri e parrucchieri della provincia di Piacenza.

Il Ministro: SULLO

(6994)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Pistoia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto di lavoro 27 dicembre 1952 integrativo, per la provincia di Pistoia, al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

2. — Accordo 27 ottobre 1951 sui nuovi minimi di stipendio per gli impiegati agricoli della provincia di Pistoia.

3. — Accordo 1° agosto 1958 per l'aggiornamento degli stipendi agli impiegati tecnici di aziende agricole e forestali della provincia di Pistoia.

4. — Accordo 21 marzo 1957 per la determinazione della nuova indennità speciale dovuta agli operai agricoli avventizi per la provincia di Pistoia.

5. — Accordo 13 agosto 1958 per l'applicazione della scala mobile ai salariati agricoli della provincia di Pistoia.

6. — Accordo mezzadrile del 24 gennaio 1956 e 6 marzo 1956 da valere per la provincia di Pistoia.

7. — Accordo mezzadrile 17 aprile 1956 per la provincia di Pistoia.

8. — Accordo mezzadrile del 15 ottobre 1956 da valere per la provincia di Pistoia.

9. — Accordo 14 luglio 1954 per la determinazione delle tariffe di trebbiatura per la campagna agraria 1954 della provincia di Pistoia.

Il Ministro: SULLO

(6988)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Palermo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di manufatti in cemento della provincia di Palermo.

2. — Accordo 3 dicembre 1958 per gli addetti alle industre alimentari vari e della torrefazione del caffè della provincia di Palermo.

3. — Accordo 17 settembre 1958 per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica nella provincia di Palermo.

4. — Contratto collettivo 30 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, della provincia di Palermo.

5. — Accordo 2 ottobre 1959 per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione della provincia di Palermo.

6. — Accordo 13 settembre 1958 per i dipendenti della industria dell'alimentazione dolciaria della provincia di Palermo.

7. — Accordo 1° ottobre 1959 per le maestranze dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

(6989)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 31 agosto 1946 relativo all'orario di lavoro alle cave del marmo della zona della Versilia.

2. — Accordo provinciale 23 luglio 1946 per lo scarto del 9 % per l'industria del marmo della Versilia rispetto a Massa Carrara.

3. — Accordo provinciale 28 luglio 1946 per lo scarto del 12 % per l'industria del marmo della Garfagnana rispetto a quella di Massa Carrara.

4. — Accordo 30 settembre 1946 per la riduzione dell'orario di lavoro effettivo giornaliero in cava e per il riconoscimento del quarto piovoso per gli operai addetti alle aziende marmifere della Garfagnana.

5. — Accordo 8 settembre 1947 per il calcolo della gratifica natalizia, nonchè dell'indennità di mensa, per i lavoratori del marmo addetti alle cave della provincia di Lucca.

6. — Accordo 1° gennaio 1952 integrativo al contratto nazionale di lavoro 1° gennaio 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Lucca.

7. — Accordo 1° aprile 1955 di conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende marmifere della provincia di Lucca.

8. — Accordo 1° maggio 1955 per eliminare una lacuna dell'accordo di conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende marmifere della provincia di Lucca del 1° aprile 1955.

9. — Accordo 27 febbraio 1956 per lo spostamento al 10 % dei minimi salariali per l'industria del marmo della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

(6990)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato verbale pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di ricognizione 2 ottobre 1959 e norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini del Biellese.

Il Ministro: SULLO

(6992)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 ottobre 1960) il Bollettino n. 115 degli accordi e contratti collettivi di lavoro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027.

1. — Accordo 18 febbraio 1957 relativo alla competenza organizzativa della Federazione associazioni italiane alberghi-turismo e la Federazione italiana pubblici esercizi.

Il Ministro: SULLO

(7000)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro è della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 ottobre 1960) il Bollettino n. 113 degli accordi e contratti collettivi di lavoro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo 4 marzo 1949 regolante i rapporti di lavoro fra i sanitari iscritti alle associazioni provinciali medici ospedalieri aderenti alla C.I.M.O. con le Amministrazioni ospedaliere aderenti alla F.I.A.R.O.

Il Ministro: SULLO

(6999)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Bologna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo provinciale di lavoro 6 maggio 1959 per i dipendenti delle cooperative di consumo della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(6995)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio in data 20 giugno 1957, numero 26380/San. con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1956 nella provincia di Reggio Calabria;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 164 del 23 febbraio 1960 di questo Ufficio, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visti gli artt. 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. De Leo Salvatore punti 51,52
2. Verdirame Guglielmo » 49,25
3. Arcadi Cosimo » 48,47
4. De Pasquale Francesco . » 47,11
5. Zurlo Filippo » 44,81
6. Di Leo Salvatore » 44,14
7. Scaramuzzino Giuseppe . » 43,39
8. Lacava Antonino » 42,43
9. Scibilia Demetrio » 42,30
10. Genovese Carmelo » 41,04
11. Mazzaferro Giuseppe » 39,47
12. Donato Pietro » 38,89
13. Cannistrà Natale » 36,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità - Ufficio veterinario provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 20 ottobre 1960

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 26380/San. del 20 giugno 1957;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Leo Salvatore è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Villa San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità - Ufficio veterinario provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 20 ottobre 1960

Il veterinario provinciale: VACCARO

(6858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Barale Aldo . . . . punti 54,566
2. Ventura Eros . . . . » 51,751
3. Oddenino Giovanni . . . . » 51,495
4. Castagno Sante . . . . » 51,151
5. Tettoni Livio . . . . » 50,555
6. Piancino Giuseppe . . . . » 50,421
7. Amosso Enrico . . . . » 50,261
8. Cicerale Giuseppe . . . . » 49,971
9. Cortese Carmelo . . . . » 49,850
10. Girardi Franco . » 49,776
11. Tubere Roberto . » 49,543
12. Ponzetto Mario . » 49,250
13. Romano Grazio . » 48,992
14. Franco Filippo . » 48,892
15. Fongo Giuseppe » 48,583
16. Poppi Gennaro . » 48,275
17. Froia Francesco » 47,791
18. Faralli Pier Luigi » 47,166
19. Menaldino Robino Antonio . » 47,086
20. Rossi Luigi » 44,289
21. Ponzetto Antonio . . . » 42,547
22. Pettiti Francesco » 42,427
23. Fiori Luigi . » 41,502
24. Valentino Secondo . . » 41,454
25. Tubino Agostino . » 41,394
26. Bo Vittorio . 41,378
27. Chiuminatto Saverio » 41,085
28. Deiro Clemente . » 40,802
29. Ganna Alberto . » 40,589
30. Taini Alessandro » 40,124
31. Ottello Giovanni Battista » 39,613
32. Di Carlo Camillo . . . . » 39,601
33. Comba Terenzio . . . . » 39,462
34. Bendi Antonio . . . . » 39,392
35. Marocco Giovanni . . . . » 39,356
36. Armellino Isidoro . . . . » 39,174
37. Gianadda Egidio . . . . » 39,012
38. Blefari Domenico . . . . » 38,929
39. Massa Saluzzo Pier Luigi . . . . » 38,902
40. Massobrio Francesco . . . . . » 38,363
41. Alliod Martino . . . . . . » 38,162
42. Vicario Gian Paolo . . . . . . » 38,101

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 26 ottobre 1960

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7632 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957;
Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Barale Aldo: Villastellone;
2) Ventura Eros: Venaria (1ª condotta);
3) Oddenino Giovanni: Sant'Ambrogio di Torino;
4) Piancino Giuseppe: Lauriano Po - Monteu da Po;
5) Amosso Enrico: Vistrorio-Issiglio-Lugnacco-Pecco-Vidracco;
6) Cicerale Giuseppe: Chialamberto-Cantoira-Groscavallo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 26 ottobre 1960

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(7031)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;
Considerato che a termini degli articoli 2 e 3 della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni ed arti sanitarie;
Visto il proprio decreto n. 2606 in data 7 luglio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica di Agordo e Longarone;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli atti d'ufficio:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzoli dott. Alfonso, vice prefetto vicario.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Vendramini prof. dott. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;
Dalla Palma prof. dott. Modesto, libero docente di patologia medica;
Gamba dott. Francesco, ufficiale sanitario del comune di Belluno.

Segretario:

Rossano dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 31 ottobre 1960

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pesaro-Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 25998-3/1 del 1° marzo 1955, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica di Fossombrone vacante al 30 novembre 1954;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, costituita con proprio decreto n. 7481 in data 25 luglio 1960;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta di Fossombrone, predisposta dalla Commissione giudicatrice:

1. Buccarelli Thea Gioconda	punti	47,00	su 100
2. Giombini Luciana	»	46,60	»
3. Marcelli Ada	»	46,40	»
4. Crinelli o Morici Maria	»	42,70	»
5. Marzoli Anna	»	41,90	»
6. Silvestrini Ivonne	»	40,30	»
7. Santini Duccia	»	39,20	»

Pesaro, addì 29 ottobre 1960

Il medico provinciale capo: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1147 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per la condotta ostetrica di Fossombrone, vacante al 30 novembre 1954;
Atteso che la prima graduata risulta la signorina Buccarelli Thea Gioconda;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Buccarelli Thea Gioconda è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta nel comune di Fossombrone.

Pesaro, addì 29 ottobre 1960

Il medico provinciale capo: MORANTE

(7030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8249 del 19 dicembre 1959, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1959, nei comuni di Alessandria della Rocca e Lampedusa e Linosa;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 735, del 12 febbraio 1960;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

1. Musonserra dott. Salvatore, nato il 17 maggio 1924	punti	151,353 su 200
2. Tuttolomondo dott. Libertino, nato il 28 aprile 1932	»	146,035 »
3. Incorvaia dott. Vito, nato il 10 agosto 1926	»	139,000 »
4. Sciascia dott. Rocco, nato il 19 marzo 1929	»	123,500 »
5. Fodale dott. Antonino, nato il 19 settembre 1931	»	121,250 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 12 ottobre 1960

Il medico provinciale: INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6668, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti, al 30 novembre 1959 nei comuni di Alessandria della Rocca e Lampedusa e Linosa;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e nominati ufficiali sanitari in via di esperimento, per un biennio, del Comune accanto a ciascuno indicato:

1) Musonserra dott. Salvatore, nato il 17 maggio 1924: Lampedusa e Linosa;

2) Tuttolomondo dott. Libertino, nato il 28 aprile 1932: Alessandria della Rocca.

E' fatto obbligo ai suddetti di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine predetto, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 12 ottobre 1960

(6634) *Il medico provinciale:* INFURNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria del concorso per il conferimento della terza sede farmaceutica di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 32047 del 24 agosto 1959, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento della terza sede farmaceutica del comune di Livorno, da cui si rileva che per la suddetta farmacia hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o in mancanza dei figli il coniuge del farmacista la cui farmacia viene messa a concorso, purchè siano abilitati all'esercizio della professione e si trovino in possesso degli altri requisiti richiesti e siano compresi nella graduatoria finale degli idonei;

Visto il proprio decreto n. 264 in data 28 marzo 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto che i decreti succitati sono stati pubblicati nei modi di legge;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e l'articolo 107 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della terza sede farmaceutica del comune di Livorno, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Fargion Lina, art. 107 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265	punti	28,981 su 150
2. Sandonnini Ilia	»	72,500 »
3. Bologni Mario, ammesso in graduatoria con riserva	»	71,000 «
4. Romano Luigi	»	52,202 »
5. Cimitan Ottorino	»	47,830 »
6. Vitale Attilio	»	47,165 »
7. Perniola Nicola	»	45,532 »
8. Ciulli Paolo	»	37,981 »
9. Tortorici Leonardo	»	26,643 »
10. Greco Mario, precede perchè coniugato	»	20,415 »
11. Fargion Maria Luisa	»	20,415 »
12. Serafini Leopoldo	»	17,000 »

Si dà atto che il candidato dott. Mario Bologni è stato compreso in graduatoria con riserva, in attesa della decisione definitiva che sarà adottata dal Consiglio di Stato in ordine al ricorso del candidato avverso l'esclusione dal concorso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Livorno.

Livorno, addì 3 novembre 1960

Il medico provinciale: SIMOLA

(7028)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.